



# COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

\* \* \* \* \*

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE

### *Deliberazione N. 11*

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA;**

L'anno **DUEMILADIECI**, questo giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 12,00 convocata con le prescritte modalità e nella sala delle adunanze presso la Delegazione marina, si è riunita la Commissione Straordinaria. All'appello nominale risulta:

| <i>Cognome e Nome</i>                   | <i>Carica</i>     | <i>Pres.</i> | <i>Ass.</i> |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <i>1. Dr. Castaldo Giuseppe</i>         | <i>componente</i> | SI           |             |
| <i>2. Dr.ssa Surace Antonia</i>         | <i>componente</i> | SI           |             |
| <i>3. Dr.ssa Tortorella Maria Laura</i> | <i>componente</i> | SI           |             |
| TOTALE PRESENTI/ ASSENTI:               |                   | 3            |             |

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Rocco Artuso;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 17102 del 07/06/1990 e n. 15900 del 15/10/1990;  
VISTO il DPR 12/10/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 15/10/2010 al foglio n. 287;

Dato atto che è stato acquisito il parere, a tergo riportato, di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000;

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**PREMESSO** che il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133) «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» all'articolo 46, rubricato «Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione», reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;

**DATO ATTO** che l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 46, comma 1, del D.L. n. 112/2008 (convertito con legge n. 113/2008), prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente

## REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

**CONSTATATO** che l'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 2, del d.l. n. 112/2008, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 3, del d.l. 112/2008, prevede che con il regolamento di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione; Considerato:

- che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

**TENUTO CONTO** che con delibera di questa Commissione Straordinaria n. 10 del 30/11/2010 è stato approvato il programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2010;

**CHE** è necessario, ai sensi del mutato quadro normativo di riferimento, procedere all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 267/2000 in base ai seguenti criteri: trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità, ricorso a procedure selettive comparative, congrua motivazione dei provvedimenti, rispetto dei limiti di spesa previsti nel bilancio preventivo;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la legge n. 133/2008;

All'unanimità,

### DELIBERA

- di approvare, alla luce dei criteri di cui in premessa, il Regolamento per il conferimento degli incarichi e delle consulenze composto di quattordici articoli per come nell'allegato A) che, qui unito, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di dare atto che il Regolamento di cui sopra è modificativo ed integrativo del regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;
- di provvedere alla trasmissione del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007;
- di trasmettere copia del presente atto ai responsabili delle Aree e Servizi nonché all'organo di revisione economico-finanziaria;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

## **COMUNE DI CONDOFURI**

*Provincia di Reggio di Calabria*

---

*Allegato A) alla deliberazione della C. S. n. 11 del 30/11/2010*

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.**

#### INDICE

- Art. 1- Ambito di applicazione
- Art. 2- Presupposti giuridici
- Art. 3- Incarichi di studio, ricerca, consulenza
- Art. 4- Competenza e responsabilità
- Art. 5- Individuazione delle professionalità
- Art. 6- Procedura comparativa
- Art. 7- Risultanze dell'esame comparativo e adempimenti conseguenti
- Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso
- Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico
- Art. 10 - Pubblicità degli incarichi
- Art. 11 - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente
- Art. 12 - Controllo dell'Organo di revisione e della Corte dei Conti
- Art. 13 - Esclusioni
- Art. 14 - Rinvio a leggi di settore e norme finali

# REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

## **Art. 1- Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, a norma dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché dell'art. 3, commi 55, 56, 57 della Legge 24.12.2007, n. 244 e dell'art. 46 della L. 133/2008.

2. Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali:

- a)- Collaborazioni coordinate e continuative;
- b)- Incarichi di studio;
- c)- Incarichi di ricerca;
- d)- Consulenze;

3. In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

4. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo, disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

## **Art. 2- Presupposti giuridici**

1. Gli incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, ricorrendone i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
- b) Il Comune deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Il Responsabile dell'Area dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente.

Si considerano casi di impossibilità oggettiva:

- carenza di personale rispetto alla dotazione organica;
- l'assenza di risorse umane disponibili;
- gli impedimenti di natura gestionale ( per es.: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro) e/o di natura organizzativa ( per es.: dotazione organica ridotta);
- i particolari compiti esercitati dal personale.

c) La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;

d) E' necessario determinare, preventivamente, la tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale oppure collaborazione coordinata e continuativa);

e) I progetti devono essere specifici e determinati;

f) Sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;

g) Il compenso deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta e deve essere proporzionale ai vantaggi da conseguire;

h) Deve sussistere la copertura finanziaria;

i) L'incaricato potrà svolgere altre forme di collaborazione, non incompatibili con la prestazione da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita, nel contratto d'incarico, apposita clausola di "non esclusività della prestazione".

## **Art. 3 - Incarichi di studio, ricerca, consulenza**

## REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. Le prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi degli art. 2229 - 2238 del codice civile possono essere svolte nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di lavoro autonomo.
2. Tra le prestazioni d'opera intellettuale sono compresi:
  - a) gli incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 38/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Tutti questi elementi debbono risultare dall'atto di conferimento dell'incarico di studio;
  - b) gli incarichi di ricerca, che presuppongono una preventiva definizione del programma da svolgere o da sviluppare;
  - c) le consulenze che si sostanziano nelle richieste di pareri ad esperti esterni.Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera.
3. L'affidamento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'ente, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

### **Art. 4 - Competenza e responsabilità**

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Responsabile dell'Area competente per materia, che può ricorrervi (Corte dei Conti –Sez. Riunite delibera. n. 6/contr./2005, Corte dei Conti – Sez. Autonomie - Adunanza 14/03/2008) nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Area deve avere, preliminarmente, accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni. Prima di attivare la procedura comparativa, il Responsabile del Settore competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaboratori esterni attestando l'assenza di professionalità interne all'Ente.
3. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **Art. 5 – Individuazione delle professionalità**

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifico avviso pubblico, approvato dal Responsabile dell'Area competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
  - a)- l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
  - b)- il termine e le modalità di presentazione dei curricula e delle relative offerte ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
  - c)- i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
  - d)- le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
  - e)- il compenso complessivo lordo previsto;
  - f)- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

## REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- dichiarare di non essere sottoposto a procedimenti penali ovvero dichiarare quali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, oppure essere professionisti iscritti in albi o ordini professionali, oppure operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

**5.** L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni;
- b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- d) altre forme di pubblicità che potranno essere stabilite dal Responsabile dell'Area competente.

### **Art. 6 - Procedura comparativa**

**1.** Il Responsabile competente procede alla valutazione dei curricula presentati e/o di ulteriori elementi di valutazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

**2.** Ad ogni singolo curriculum, di norma, viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

**3.** Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

### **Art. 7 – Risultanze dell'esame comparativo ed adempimenti conseguenti**

**1.** Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvato e reso pubblico, dal Responsabile dell'Area competente, il verbale contenente il punteggio dell'esame comparativo e, quindi, gli elementi giustificativi della scelta del soggetto o dei soggetti da incaricare.

**2.** Il soggetto individuato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.

**3.** Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:

- a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo);
- b) oggetto;
- c) modalità di esecuzione;
- d) responsabilità;
- e) durata e luogo della prestazione;
- f) compenso;
- g) disciplina del recesso;
- h) risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) risoluzione delle controversie;
- j) clausola di esclusività/non esclusività;
- l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il programma della prestazione da rendere;
- m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

## REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

### **Art. 8 Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

### **Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

### **Art. 10 - Pubblicità degli incarichi**

1. Sul sito web dell'ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:
  - indicazione del soggetto percettore;
  - ragione dell'incarico;
  - ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del settore preposto.
3. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

### **Art. 11 - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente**

1. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione dei seguenti elementi:
  - a) nominativo del consulente;
  - b) oggetto dell'incarico;
  - c) compenso.

### **Art. 12 – Controlli dell'Organo di revisione e della Corte dei Conti**

## REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'Ente.
2. Gli atti di conferimento con spesa, per l'Ente, superiore ad € 5.000,00 euro devono essere trasmessi alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Calabria - per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.
3. **Il presente regolamento viene trasmesso alla** Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Calabria - entro 30 giorni dall'adozione.

### **Art. 13 – Esclusioni**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, al personale dipendente da pubbliche amministrazioni.
3. Sono escluse le materie rientranti nell'appalto dei lavori, servizi e fornitura, di cui al D.L.gs.n.163/2006 e succ. mod.
4. Sono escluse la rappresentanza ed il patrocinio legale.

### **Art. 14 - Rinvio a leggi di settore e norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.
2. La disciplina per il conferimento degli incarichi contenuta nel presente regolamento costituisce integrazione al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 63 del 29/04/1998

=====

*Il presente Regolamento, che si compone di n. 14 articoli, approvato con deliberazione di C. S. . n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affisso, all'Albo pretorio del Comune, unitamente alla citata deliberazione, in data \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.*

*Copia del Regolamento è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 244/2007, in data \_\_\_\_\_, ossia entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione.*

REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Letto, approvato e sottoscritto,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Dr. *Castello* - Dr.ssa *Surace* - Dr.ssa *Tortorella*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. *Rocco Artuso*

|                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PARERE FAVOREVOLE<br/>in ordine alla <b>regolarità amministrativa</b><br/>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/><i>Dr. Artuso</i></p> | <p>PARERE FAVOREVOLE<br/>in ordine alla <b>regolarità contabile</b><br/>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Annotato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e art. 183 del dlgs 267/2000, l'impegno di spesa di € .....  
al cap./intervento ..... del bilancio.....  
ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>COMUNE DI CONDOFURI</b><br/>01/12/2010 USCITA<br/><b>1011133</b><br/>ALBO<br/>DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 11 APRILE<br/>SEGRETARIO OF ANGELA CAMPOL 172-485X</p> <p>Prot. N. _____</p> <p>Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del dlgs n.267/2000.</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE<br/><i>[Signature]</i></p> | <p>PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO</p> <p>DAL <u>01 DIC. 2010</u> AL _____</p> <p>Reg. _____</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE<br/><i>[Signature]</i></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |